

COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

Verbale n. 24/2023

Oggetto: Certificazione del Fondo risorse decentrate anno 2023 ai sensi degli artt. 79 e 80 del C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022 costituito con Determinazione n. R.S.A. n. 344/PE Reg. Gen. 2259 del 25.09.2023 e della proposta di Contratto Collettivo Integrativo 2023- 2025 e del relativo utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2023 ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 16/11/2022 in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2023

L' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Vista la nota del Comune di Vado Ligure datata 26.09.2023 prot. 19804/2023 trasmessa a questo Organo nella stessa data a mezzo posta elettronica certificata ad oggetto: Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 3 del 22.09.2023 ad oggetto: *“Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2023”* e Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo ad oggetto: *“Art. 79 CCNL 16.11.2022 “disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto” - costituzione fondo anno 2023”* con la quale lo stesso ha richiesto il parere ad oggetto *“Costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2023”* per il fondo risorse decentrate anno 2023 costituito ai sensi dell'art. 79 del C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022 con Determinazione 2259 Reg. Gen. del 25. 09.2023 assunta dal Responsabile del Settore Amministrativo;

Richiamato il verbale n. 20/2023 del 29/09/2023 con il quale lo scrivente Organo di Revisione ha proceduto al rilascio del parere ad oggetto *“Costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2023”* per il fondo risorse decentrate anno 2023 costituito ai sensi dell'art. 79 del C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022 con Determinazione n. 2259 Reg. Gen. del 25. 09.2023;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 3 del 22.09.2023 ad oggetto: *“Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2023”*;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

EVIDENZIATO che il d.m. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

COMUNE DI VADO LIGURE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0022739/2023 del 06/11/2023

Class. : 3.5. «INQUADRAMENTI E APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO»

Art. 16 del C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022

Firmatario: FRANCESCO CIMINO

RILEVATO che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato d.m., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

RILEVATO che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati nell'anno 2023, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 dell'1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è **superiore** a quello in servizio a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018;

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è adeguato in «aumento» per un importo pari ad **€ 10.683,96** (vedasi per il calcolo l'ALLEGATO A) e pertanto il limite di cui sopra è quantificato in **€ 481.914,61** (inclusivo del salario accessorio del Segretario Comunale):

EVIDENZIATO che l'adeguamento andrà poi certamente verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali alla data del 31/12/2023;

RILEVATO, con riferimento a quanto evidenziato al precedente capoverso, che la somma derivante dall'adeguamento in parola consente di ridurre la decurtazione tecnica per superamento del limite che si renderebbe altrimenti necessaria, ma non consente di apporre importi aggiuntivi al fondo per le risorse decentrate dell'anno corrente;

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO B), che è parte integrante e sostanziale della determinazione di costituzione del fondo 2023:

PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

- **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per **€ 302.227,00**, determinato al lordo della decurtazione consolidata ai sensi dell' art. 1 comma 456 della legge 147/2013;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - o lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di **€ 6.988,80**;
 - o lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **€ 6.248,74**;

- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **€ 13.108,35**;
 - **lettera b)**: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di **€ 6.506,50**;
 - **lettera d)**: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per **€ 5.733,65**;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 e tra D3 e D1 pari ad **€ 14.893,93, per l'anno 2023 a decorrere dall'01/04/2023**;

ATTESO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad **€ 355.706,97**, a cui vanno sottratti **€ 23.259,23** per decurtazione consolidata ex art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 456 della legge 147/2013;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

- comma 2, lettera a):
- art. 67, comma 3, lett. d), del Ccnl 21/05/2018, RIA una tantum cessati anno precedente - **€ 563,46**;
 - art. 67, comma 3, lett. c), del Ccnl 21/05/2018, incentivi funzioni tecniche, **art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 e art. 45 c.4 d.lgs. 36/2023** - **€ 83.312,25**;
 - art. 67, comma 3, lett. c), del Ccnl 21/05/2018, compensi ISTAT, art. 70-ter, Ccnl 21/05/2018 - **€ 811,50**;
 - art. 67, comma 3, lett. c), del Ccnl 21/05/2018, sponsorizzazioni/convenzioni/accordi di partenariato, art. 43, legge 449/1997 - **€ 907,03**;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 3/2023, ad oggetto "*Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2023*", di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - **€ 19.392,51**;
- art. 79, comma 2, lett. c) e art. 98, comma 1, lett. c): importo per politiche gestionali e retributive/proventi C.d.S. art. 208 - **€ 20.500,00**;

DATO ATTO, altresì, che per effetto dell'art. 79, comma 5, del CCNL 2019-2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- Economie anni precedenti - quota *una tantum* art. 79, comma 1, lettera b), 84,50 euro pro capite per i dipendenti in servizio al 31/12/2018, di competenza dell'anno 2021 e 2022; importo pari ad **€ 13.013,00**;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile – ammonta ad € **138.500,02**;

CONSIDERATO che occorre riportare altresì la decurtazione effettuata per riclassificazione del personale ex art. 7 del Ccnl 31/03/1999 ed art. 19 del Ccnl 01/04/1999, per € **822,82**.

RILEVATO che il fondo così costituito **non consente** di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per cui occorre apportare una decurtazione tecnica per garantire il rispetto del vincolo giuscontabile anzidetto, pari a € **5.375,67**, come dimostrato nel prospetto tabella per la verifica del limite del trattamento accessorio, articolo 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, rappresentato nella predetta determina di costituzione Reg. Gen. 2259 del 25.09.2023;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € **464.749,27**, al netto della decurtazione consolidata e di quella per riclassificazione del personale di cui in premessa, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", come risultante dall'ALLEGATO B) della Determinazione Reg. Gen. 2259 del 25.09.2023;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018;
- per rinnovi contrattuali, di cui all'art. 79 comma 1;
- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018;
- per specifiche disposizioni di legge, ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018,

sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa, o per consolidato orientamento della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sottoscritta in data XX.XX.2023 congiuntamente dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, redatta secondo lo schema contenuto in allegato alla Circolare n. 25 del 29/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, riferita alla costituzione del fondo risorse decentrate 2023 e alla destinazione delle risorse;

VISTO l'art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa) del Decreto Legislativo n. 165/2001, che al comma 1 recita: *"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."*;

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla

situazione del Comune di Vado Ligure:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo per la remunerazione del lavoro straordinario;

RICHIAMATE:

la determinazione n. 1257 del 20/12/2016 con la quale è stata determinata la quantificazione del Fondo per le risorse decentrate relative alle annualità 2016, ai sensi degli artt. 31 (Disciplina delle "risorse decentrate") e 32 (Incrementi delle risorse decentrate) del CCNL 22/01/2004 di cui risorse stabili e variabili soggette a limite = **€ 316.557, 06**;

DATO ATTO che, stante il disposto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, il Fondo 2023 non può, in ogni caso, essere superiore all'ammontare del Fondo per anno 2016, determinato in via definitiva in **€ 316.557, 06** al netto delle risorse escluse dal limite del Fondo medesimo.

DATO ATTO che il budget destinato per l'anno 2023 agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 16, comma 6, del CCNL 16/11/2022, è stato quantificato in **€ 115.899,78=**, a fronte di un importo massimo di € 104.794,78= destinato a tale finalità per l'anno 2016, cui si aggiungono € 11.105 importo rideterminato avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 11 bis d.l. 135/2018 conv. nella legge n. 12/2019, quale importo non assoggettata al limite del 2016 per espressa previsione legislativa sopra citata;

Dato atto che il fondo per l'anno 2023 è stato rideterminato includendo il fondo per il lavoro straordinario nonché il trattamento accessorio previsto per il Segretario Comunale come da istruzioni RGS di cui alla circolare 25/2022 ad oggetto: "Conto annuale 2021 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VERIFICATO il rispetto del sopra richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come risulta dal prospetto riepilogativo sopra illustrato e dall'allegato B) alla determina di costituzione del fondo risorse decentrate;

VERIFICATO che:

- la costituzione del Fondo ex art. 79 CCNL 16/11/2022 per l'anno 2023 è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, come sopra evidenziato;
- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del Fondo ex art. 79 CCNL 21/05/2018 per l'anno 2023 risulta integralmente finanziato dalle disponibilità risultanti dal Bilancio di previsione 2023-2025;
- VISTA la proposta di Contratto Collettivo Integrativo 2023- 2025 e del relativo utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2023 ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 16/11/2022 in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2023;
- VISTO altresì lo schema in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2023, che di seguito si riporta:

Descrizione	Importo
Turnazioni art. 30 ccnl 2019-2021- art. 15 ccdi 4/4/2019 e art. 24 ccnl 14.09.2000 (35.000+2100)	37.100
Rischio art. 10 CCDI 2019-2021 e art. 11 CCI 2023-2025 condizioni di lavoro (art. 70 bis ccnl 21.05.2018, integrato art. 84bis ccnl 16.11.2022)	2.400,00
Reperibilità art. 24 ccnl 21.05.2018 e art. 16 CCDI 2019-2021 e art. 20 CCI 2023-2025 – esclusa reperibilità PM	15.470,00

Descrizione	Importo
finanziata ex art. 208 cds in art. 98 c. 1 lettera C)	
Indennità specifiche responsabilità art. 84 ccnl 16.11.2022 area Funzionari ed elevate qualificazioni – Funzionari	20.000,00
Indennità specifiche responsabilità Certificazioni impianti a norma art. 84 CCNL 16.11.2022, art. 11 ccdi 2019- 2021, art. 12 e allegato B) CCI 2023-2025 – Area degli Operatori Esperti	300,00
Indennità specifiche responsabilità Capo Operaio art. 84 CCNL 16.11.2022, art. 11 ccdi 2019- 2021, art. 12 e allegato B) CCI 2023-2025 – Area degli Operatori Esperti	450,00
Indennità specifiche responsabilità Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe ed Ufficiale Elettorale art. 84 CCNL 16.11.2022, art. 11 ccdi 2019- 2021, art. 12 e allegato B) CCI 2023-2025 – Area degli Operatori Esperti Area degli Istruttori Area dei Funzionari	717,21
Indennità specifiche responsabilità art. 84 CCNL 16.11.2022, art. 11 ccdi 2019- 2021, art. 12 e allegato B) CCI 2023-2025 – addetti agli uffici con funzioni di custodia e sorveglianza della casa comunale, per relazioni con il pubblico, uscieri, messi notificatori assistenti a cerimonie, eventi istituzionali e sedute consiliari. Area degli Operatori Esperti	636,90
Indennità specifica responsabilità art. 11 CCDI 04.04.2019 Staff del Sindaco – Area dei Funzionari	521,46
Maneggio Valori art. 10 CCDI 2019- 2021 e art. 11 CCI 2023-2025	2.100,00
Indennità funzione P.M. art. 13 CCDI 2019- 2021 e art. 15 CCI 2023-2025	3.400,00
Indennità di servizio esterno PM ART. 100 CCNL 16.11.2022 - art. 14 CCDI 2019-2021 E ART. 15 CCI 2023-2025	4.400,00
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67 c. 3 lettera a) ccnl 2016/2018 Indennità scorte PM art. 19 CCDI 2019-2021 art. 13 CCI 2023-2025	907,03
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67 c. 3 lettera c) ccnl 2016/2018 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 – per l'anno 2023 non previsti incentivi ai sensi art. 45 c. 4 d.lgs. 36/2023	83312,52
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67 c. 3 lettera a) ccnl 2016/2018, compensi di cui all'art. 70- ter ccnl 2016-2018, art. 19 c. 4 CCDI 2019-2021 e art. 13 c.2 CCI 2023-2025	811,50
Premi correlati alla performance organizzativa – obiettivi finanziati con risorse art. 98 c. 1 lettera C) ccnl 2019- 2021 – progetto P.M. Sicurezza estiva 2023 – reperibilità P.M. per 10 mensilità annue – Progetto “Educazione Stradale nelle scuole anno 2023”	20.500,00
Produttività performance individuale art. 80 ccnl 2019-2021	51.344,29
Progressioni economiche tra aree anno 2023 art. 14 ccnl 2019-2021	13.000,00
Indennità di comparto	38.836,71
Progressione economica anni precedenti	167.766,93

Descrizione	Importo
Indennità personale ex VIII qualifica funzionale	774,72
Totale	464.749,27

Dove non diversamente indicato il riferimento è al ccnl funzioni locali 2019-2021 del 16/11/2022

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, l'Organo di Revisione, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalle Circolari MEF-RGS n.ri 18/2018, 20/2017 e 25/2012;

DÀ ATTO

- che la costituzione del Fondo ex art. 79 CCNL 16/11/2022 per l'anno 2023– come risultante dalla determinazione n. 2259 Reg. Gen. del 25.09.2023 in esame – è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, come sopra evidenziato;
- che viene rispettato il limite disposto del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, ove all'art. 23, comma 2, abroga l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del Fondo ex art. 79 CCNL 16/11/2022 per l'anno 2023 risulta integralmente finanziato dalle disponibilità risultanti dal Bilancio di previsione finanziario 2023- 2025 – approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 30/03/2023 e successive variazioni esecutive ai sensi di legge;
- che la Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa sottoscritta in data 31.10.2023 congiuntamente dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – R.G.S. n. 25 del 19/07/2012;

C E R T I F I C A

ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001:

- che l'esito del controllo esperito sulla Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sopra richiamata non ha evidenziato profili di incompatibilità, sotto il profilo economico-finanziario e normativo;
- che, conseguentemente, la costituzione del Fondo per l'anno 2023 ex art. 79 CCNL 16/11/2022 per il personale delle categorie del Comparto Funzioni Locali – di cui alla Determinazione n. 2259 Reg. Gen. del 25.09.2023 – è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura del Fondo medesimo, in rapporto alle disponibilità allocate ai pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 – come dettagliatamente elencati nella suddetta Relazione tecnico-finanziaria (Modulo IV);

-
- che la proposta di Contratto Collettivo Integrativo 2023- 2025 e l'accordo integrativo parte economica anno 2023 di destinazione del fondo risorse decentrate anno 2023, ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 16/11/2022 in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2023, presentano costi compatibili con i vincoli di bilancio e con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Il presente verbale, debitamente sottoscritto e firmato digitalmente, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata per far parte integrale degli atti dell'Ente, dando mandato alla Responsabile del Settore Economico Finanziario di inserirlo nella raccolta dei Verbali del Collegio.

Genova, 03/11/2023

IL REVISORE
Dott. Cinaglia Francesco

